


## Pluris



Repertorio

**C. Conti Campania Sez. giurisdiz., 10/06/2005, n. 480**
**PENSIONI**

Indennità varie

**SANITA' E SANITARI**

Medici ospedalieri


(procedimento e provvedimenti disciplinari)

Va ammessa al computo in pensione l'indennità differenziata di responsabilità primaria di cui abbia beneficiato un aiuto chirurgo di ruolo che abbia svolto funzioni di primario sulla base di un incarico conferito e prorogato nel tempo con atti approvati dall'organo di controllo (la Sezione ha rimarcato al riguardo che l'art. 30 D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, conv. in L. 26 aprile 1983, n. 131, ha adottato una definizione meno restrittiva di retribuzione annua contributiva, prevedendo nella medesima tutti gli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo ed eliminando così ogni collegamento rispetto al posto ricoperto, previsto dalla precedente legislazione in materia; pertanto ne ha dedotto che possono essere computati in pensione anche benefici percepiti per l'espletamento di funzioni superiori, purché essi siano stati corrisposti stabilmente e ininterrottamente).

**FONTI**

CED Cassazione, 2005

## Pluris



Repertorio

**C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz., 02/04/1998, n. 165**

Davalli c. Min. tesoro

**PENSIONI**

Base pensionabile


Combattenti (ex) e categorie assimilate

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 l. n. 336 del 1970 il dipendente dello Stato che all'atto di cessazione dal servizio richieda la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta, (nella specie quella di primario), ha diritto a vedersi **computate, ai fini della liquidazione della pensione, l'indennità primaria** nonché l'indennità di strutture specialistiche e quella di dirigenza medica nella misura spettante alla qualifica di primario.

**FONTI**

Riv. Corte Conti, 1998, fasc.3, 248

## Pluris



Repertorio

**C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz., 27/11/1996, n. 697**

Proc. reg. c. Urbini e altri

**SANITA' E SANITARI**

Responsabilità professionale

Nell'ipotesi di responsabilità amministrativa per impiego di un primario ospedaliero in mansioni sanitarie inferiori a seguito di soppressione di reparto e mancata sua congrua riassegnazione, il danno erariale deve essere quantificato con riferimento all'importo dell'indennità primaria liquidata.

**FONTI**

Riv. Corte Conti, 1996, fasc.6, 133

C. Conti Sez. III Pens. civ., 05/05/1986, n. 59257

*Delella e Ist. it. previdenza*  
 Polacco c. Ist. it. previdenza

**PENSIONI**

Combattenti (ex) e categorie assimilate  
 Personale ospedaliero

Le indennità di responsabilità primaria e di aggiornamento e rimborso spese sono computabili nella base pensionabile del personale sanitario cui sia stata regolarmente corrisposta in attività di servizio.

**FONTI**

Foro Amm., 1987, 375

C. Conti Sez. II, 12/03/1985, n. 57508

*Sartori c. Ist. it. previdenza*

**PENSIONI**


Base pensionabile  
 Personale ospedaliero

L'indennità di aggiornamento-rimborso spese, l'indennità primaria e l'indennità di servizio a tempo pieno risultano corrisposte in misura fissa e continuativa e mutuano la disciplina giuridica dallo stipendio sicché costituiscono corrispettivo per l'attività lavorativa e sono pensionabili.

**FONTI**

Riv. Amm. della Repubblica Italiana, 1985, 794 nota di LORIA  
 Foro Amm., 1985, 2063  
 Riv. Corte Conti, 1985, 628  
 Amm. It., 1986, 676

## Pluris



## Repertorio

**C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz., 27/11/1996, n. 697**

Proc. reg. c. Urbini e altri

**SANITA' E SANITARI**

Responsabilità professionale

Sussiste la responsabilità amministrativa dei componenti del comitato di gestione di Usl i quali, a seguito di soppressione di un reparto ospedaliero, omisero di disporre la riassegnazione del primario in altro compito di analogo livello, impiegandolo invece in compiti inferiori e continuando a liquidargli l'indennità primariale.

**FONTI**

Riv. Corte Conti, 1996, fasc.6, 133

## Pluris



## Repertorio

**C. Conti Puglia Sez. giurisdiz., 17/01/1996, n. 5**

Proc. reg. c. Dragone e altri

**SANITA' E SANITARI**


Responsabilità professionale

Configura ipotesi di danno, nel sistema conseguente all'entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, l'attribuzione del maggior trattamento economico differenziale, incrementato dell'indennità primariale, a favore di un aiuto di ruolo - pur in possesso della relativa idoneità - che espletava funzioni di capo di una sezione autonoma ospedaliera.

**FONTI**

Riv. Corte Conti, 1996, fasc.1, 102

## Pluris



## Repertorio

**C. Conti Sez. III Pens. civ., 25/01/1991, n. 65608**

Cozzolino c. Ist. it. previdenza


**PENSIONI**Base pensionabile  
Personale ospedaliero

Le indennità di responsabilità primariale, di tempo pieno e di aggiornamento professionale, devono essere assunte nel computo della retribuzione annua contributiva utile in quiescenza anche a favore dei direttori di farmacia di usl, atteso che i farmacisti fanno parte non del personale ospedaliero amministrativo, ma sanitario.

**FONTI**

Riv. Corte Conti, 1991, fasc.6, 124

## Pluris



## Repertorio

**C. Conti Sez. III Pens. civ., 30/09/1988, n. 62372**


Salluzzo c. Ist. it. previdenza

**SANITA' E SANITARI**U. S. L.  
(personale sanitario, in genere)

Il sanitario ospedaliero ha diritto, nella liquidazione del trattamento di quiescenza, al calcolo dell' e dell' corrisposte durante il rapporto di attività.

**FONTI**

Riv. Corte Conti, 1989, fasc.1, 181

**Pluris**

Repertorio

**C. Conti Sez. III Pens. civ., 01/07/1987, n. 60804**

Braccini c. Ist. it. previdenza


**PENSIONI**

Base pensionabile  
Personale ospedaliero

L'indennità di aggiornamento e l'indennità primariale, corrisposte in misura fissa e continuativa e costituenti parte integrante e fondamentale della retribuzione, devono essere ricomprese nella base pensionabile utile ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico del personale sanitario ospedaliero.

**FONTI**

Foro Amm., 1987, 3538

**Pluris**

Repertorio

**C. Conti Sardegna Sez. giurisdiz., 27/03/1987, n. 209**

Angioni c. Min. tesoro


**PENSIONI**

Base pensionabile  
Personale ospedaliero

Nel trattamento di quiescenza spettante a dipendente di ente ospedaliero (nella specie, primario) va computata l'indennità di responsabilità primariale, in quanto tale emolumento - caratterizzato sul piano qualitativo e quantitativo per le maggiori responsabilità professionali dei primari ospedalieri - viene corrisposto in misura fissa e continuativa e costituisce parte integrante della retribuzione, in quanto trova il suo necessario ed esclusivo momento genetico nella causa onerosa del rapporto di impiego ed assolve, altresì, una funzione tipicamente corrispettiva delle prestazioni inerenti la qualifica del sanitario e strettamente connessa con la sua posizione funzionale di primario.

**FONTI**

Riv. Corte Conti, 1987, 758  
Finanza Loc., 1988, 490

**Pluris**

Repertorio

**C. Conti Sez. III Pens. civ., 05/05/1986, n. 59263**

Bianchini

**PENSIONI**

Combattenti (ex) e categorie assimilate  
Personale ospedaliero

Sono computabili in quiescenza, a favore del personale sanitario ospedaliero le indennità di aggiornamento e di responsabilità primariale, trattandosi di emolumenti fissi e continuativi che costituiscono retribuzione inerente alle prestazioni proprie della posizione funzionale del primario.

**FONTI**

Informazione Prev., 1987, 594